



Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno)

Modifica del...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020¹ è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3^{ter}

^{3ter} L'attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l'attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d'affari più elevate.

Art. 6

In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto all'indennità si estingue il 31 dicembre 2021.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2020².

¹ RS **830.31**

² Pubblicazione urgente del ... ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Commento alle modifiche di ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 31 marzo 2021

Commento ai singoli articoli

Art. 2 cpv. 3^{ter}: la definizione di limitazione considerevole dell'attività lucrativa prevista all'art. 15 cpv. 1 della legge COVID-19 è stata adattata dal legislatore. D'ora in avanti, si considera che un'attività lucrativa ha subito una limitazione considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media degli anni 2015–2019. Questa modifica entra in vigore con l'attuale adeguamento dell'ordinanza.

Art. 6: l'art. 6 regola l'estinzione del diritto alle indennità in corso, rispettivamente il termine per far valere il diritto all'indennità. Secondo la formulazione attuale, il diritto all'indennità deve essere fatto valere al più tardi il 30 giugno 2021. In base a questa disposizione, una richiesta retroattiva dell'indennità non può più essere depositata dopo la fine del periodo di validità dell'ordinanza. Tuttavia, nei casi di limitazione considerevole dell'attività lucrativa, il diritto all'indennità deve essere fatto valere retroattivamente per il mese precedente poiché la diminuzione della cifra d'affari per il mese in questione può essere determinata solo ulteriormente. Per questa ragione, il termine per il deposito delle richieste d'indennità in corso è prolungato fino al 31 dicembre 2021.